

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- il Comune di Teramo è socio della TE.AM. – Teramo Ambiente S.p.A., p. IVA 00914920673 (in prosieguo anche solo “TE.AM.” o “Società”), società a prevalente partecipazione pubblica, costituita, con atto rep. n. 40972 del 25.11.1995, per notaio Andrea Costantini;
- la società in argomento fu costituita con la specifica finalità di gestione diretta di diversi servizi pubblici, a seguito di procedimento avviato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 21.12.1994, integrata con deliberazioni consiliari n. 17 del 13.02.1995 e n. 56 del 30.05.1996: con detti provvedimenti, si stabiliva di procedere alla costituzione di una società per azioni *mista*, riservando al socio pubblico il 51% del capitale sociale e il 49% al socio privato, si approvava lo statuto della società, il piano tecnico finanziario e lo schema di convenzione per l’affidamento diretto di diversi servizi comunali, nonché i criteri e le modalità relativi alla procedura ad evidenza pubblica di scelta del socio privato;
- lo schema di convenzione approvato e posto a base di gara, aveva ad oggetto la disciplina della gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale, cimiteriali, di manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale, di pulizia degli immobili comunali di proprietà e/o in uso del Comune, da affidare in esclusiva alla costituenda società;
- per l’individuazione del partner privato, da affiancare al Comune di Teramo nella costituenda società, era indetto appalto – concorso, mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi attraverso la valutazione della relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici ed eventuali interventi migliorativi e/o aggiuntivi, della documentazione tecnica ed economica dei concorrenti riferita al quinquennio precedente, acclarante l’esperienza maturata nell’espletamento dei servizi, l’organico medio, la cifra d’affari e le attrezzature ed apparecchiature a disposizione, nonché l’offerta economica;
- a seguito dell’esperimento della gara, per la cui partecipazione era prevista la dimostrazione non solo di capacità finanziaria, ma anche di capacità tecnica, con specifico riguardo ai servizi da gestire era individuato come partner finanziario e operativo e quindi come socio privato della costituenda Società, la SLIA S.p.A. di Roma, giusta deliberazione di Giunta n. 1802 del 24.10.1995;
- in sede di costituzione della società non fu prevista alcuna ipotesi specifica di “recesso/fuoriuscita” volontaria o coatta del socio operativo, né l’affidamento dei servizi da parte del Comune alla società, fu concepito in funzione di uno specifico “contratto di servizio” con una durata ben definita, cui risultasse strettamente connessa la presenza del socio privato nella società,

poiché la TE.AM. era la società cui affidare i servizi pubblici previsti nell'avviso di gara, per tutta la sua durata, ossia fino al suo scioglimento, in quanto la *società mista* rappresentava la modalità scelta dal Comune di Teramo, per la gestione dei suoi servizi, conformemente alle disposizioni di legge all'epoca in vigore;

- l'art. 22, comma 3, lett. e) della l. 142/1990 prevedeva infatti, che i comuni e le province potessero gestire i servizi pubblici *“a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati”*;

- detta facoltà era confermata nella successiva stesura della disposizione, risultante dalle modifiche apportate all'articolo in argomento dalla l. 127/1997 che, nell'introdurre la possibilità di costituire società a responsabilità limitata, qualificava l'Ente costituente la società, come quello titolare del pubblico servizio, con ciò rimarcando che la società non era altro che uno dei mezzi di cui l'Ente locale poteva avvalersi, non già per l'esercizio di attività imprenditoriale in quanto tale, ma unicamente per l'espletamento, con metodo imprenditoriale, dei servizi pubblici che ad esso facevano capo;

- in linea con tali disposizioni, la prima convenzione ripassata tra il Comune e la sua società, stipulata il 23.01.1996, a rogito del Segretario Generale rep. n. 4334, con la quale erano affidati i servizi di igiene urbana, cimiteriali, manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale, nonché di pulizia degli immobili di proprietà comunale e/o di uso comunale, espressamente prevedeva, la facoltà di continuare ad avvalersi di tale mezzo di gestione dei servizi pubblici nella stessa contemplati, ben oltre i cinque anni previsti *“... alle medesime condizioni previste nella presente convenzione, da adeguarsi tuttavia alle condizioni di gestione accertate alla suddetta scadenza”* (art. 5);

- il D.Lgs. 267/2000, nel riscrivere l'ordinamento degli Enti Locali, non modificava il delineato assetto, poiché riproduceva nell'art. 113, la disposizione dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.142/1990;

- alla prima convenzione di affidamento diretto dei servizi, ne seguirono, pertanto altre di conferma, prevedendo pure diverse modalità di espletamento dei servizi, talune volte ampliate anche in ragione delle modificazioni intervenute nella specifica disciplina di settore;

- in data 10.08.2001, a rogito del vice Segretario Generale rep. n. 4914, era, infatti, stipulata la convenzione di affidamento degli stessi servizi, per la durata di nove anni a decorrere dal 30.04.2001;

- a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26.04.2001, era affidato alla TE.AM. S.p.A. il servizio di effettuazione dei controlli previsti nell'art. 31 comma 3 l.10/1991 (verifica impianti termici) disciplinato con la convenzione stipulata, a rogito del Segretario Generale, in data 31.01.2001, rep. n. 4933, per la durata di nove anni;
- con convenzione del 10.08.2004, rep. n. 5178, a rogito del Segretario Generale, nell'ambito del servizio di igiene urbana, era disciplinata la gestione di servizi aggiuntivi inerenti la raccolta differenziata;
- con convenzione a rogito del Segretario Generale, rep. n. 5335 del 23.05.2007, era affidato alla TE.AM. S.p.A., il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, facendole assumere la qualifica di unico gestore dell'intero ciclo dei rifiuti urbani e privativa, apportando al Regolamento per la gestione e riscossione della TIA, le dovute modifiche dirette a identificare il titolare della riscossione nella TE.AM. S.p.A., a disciplinarne le competenze, i rapporti con gli utenti e con il Comune, in qualità di Unico Gestore del servizio;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, con la quale si affermava la natura tributaria della TIA, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 07.12.2009, per i motivi nella stessa esplicitati, le funzioni relative alla tariffa d'igiene ambientale, attribuite alla TEAM con la convenzione appena innanzi richiamata, erano limitate a quelle di "sportello" per l'informazione degli utenti e la ricezione dei loro atti, nonché a quelle di supporto per la liquidazione della tariffa, riservando al Comune la titolarità della sua riscossione;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.02.2006, era estesa alla TE.AM. S.p.A. la gestione di tutti i servizi cimiteriali con convenzione rep. n. 5237 del 28.02.2006, a rogito del Segretario Generale, per la durata di 15 anni dalla data di sottoscrizione e, pertanto, con scadenza al 28.02.2021;
- nel contempo, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 07.12.2005, erano apportate modificazioni allo statuto della società, tra cui il prolungamento della sua durata fino al 31.12.2050;
- alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali, concernenti la materia in argomento, l'affidamento diretto dei servizi comunali alla TE.AM. si riteneva conforme non solo alla legge italiana, ma anche ai principi comunitari, pur non potendosi considerare la stessa come una società *in house providing*, ossia un ente distinto dal Comune ma sottoposto ad *un controllo analogo* a quello esercitato dallo stesso sui propri servizi;

- la società *mista* rappresentava una forma di partenariato pubblico privato non in contrasto con i principi comunitari, e l'affidamento diretto dei servizi pubblici alla stessa era legittimo allorché il socio privato fosse stato scelto rispettando il principio di tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici (cfr. Consiglio di Stato Sez. V n. 4862/2007, TAR Catanzaro n. 1022/2007, parere Consiglio di Stato Sezione II, n. 456/2007, Consiglio di Stato ad. Plenaria 1/2008);
- detta esigenza si riteneva soddisfatta allorché, come nel caso della TE.AM., il soggetto privato con cui stipulare il contratto associativo, che avrebbe dato vita alla società, fosse stato scelto con procedura ad evidenza pubblica, volta alla ricerca di un soggetto che fosse non solo finanziatore, ma che avesse pure la capacità imprenditoriale di espletare i servizi pubblici oggetto dell'attività della costituenda società;
- in prossimità della scadenza delle convenzioni stipulate nel 2001, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2010, nel prendersi atto della nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introdotta dall'art. 23 bis del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l.133/2008 e successivamente modificato, una prima volta, con l'art. 30, comma 26, l. 99/2009 e una seconda volta con l'art. 15 del d.l. 135/2009, convertito con modificazioni dalla l. 166/2009, era confermato l'affidamento dei servizi comunali alla Società partecipata, fino al 30 aprile 2015, alla luce della nuova disciplina poiché la scelta del socio privato, cui si riservava una partecipazione superiore al 40%, era avvenuta all'esito di una procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto non solo la qualità di socio, ma anche un progetto operativo e la capacità tecnico – economica necessaria per l'organizzazione e prestazione in concreto dei servizi comunali, assicurando altresì la pubblicità e quindi la conoscibilità sia dello statuto societario, che dello schema di convenzione dell'affidamento, approvati dal Comune di Teramo, proprio al fine dell'espletamento della procedura di gara;
- al fine della stipula del contratto relativo all'affidamento dei servizi approvato dal Consiglio Comunale si procedeva a richiedere dati e certificazioni estese anche al socio privato, che risultava essere la società Enerambiente S.p.A., costituita a seguito di scissioni della SLIA S.p.A., originario partner privato del Comune di Teramo, che di lì a poco costituiva altra Società, Enertech S.r.l., cui conferiva il ramo aziendale relativo alle partecipazioni azionarie, tra cui quella detenuta nella TE.AM. S.p.A.;
- avviata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 d.lgs. 163/2006, la verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla società Enertech S.r.l., la stessa si rivelava completamente priva di quelli di capacità tecnico economica pretesi e posseduti dall'originario socio della Società partecipata dal

Comune di Teramo e, successivamente, perse pure i requisiti di carattere generale, poiché inizialmente fatta oggetto di provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, decreto del 25.07.2011 e nomina di custode giudiziario e successivamente anch'essa fallita, come, del resto era già accaduto per la Enerambiente;

- la discontinuità nella compagine societaria della TE.AM., della presenza del socio privato finanziario/operativo, scelto con procedura di evidenza pubblica, determinata dalla sua sostituzione con un nuovo soggetto, Enertech S.r.l., che sebbene costituito a seguito di scissioni della SLIA S.p.A., non ne possedeva i requisiti di capacità economico – finanziaria, oltre che, successivamente, quelli di carattere generale, comprometteva la possibilità di legittimare l'affidamento diretto dei servizi del Comune di Teramo alla Società dallo stesso costituita, invece, proprio a tal fine;

- nel corso degli anni successivi la gestione della partecipazione privata della TE.AM. passava dalla gestione del custode giudiziario a quella del curatore del fallimento, disposto con sentenza del Tribunale di Venezia n. 77 del 12.05.2016, esercitando i diritti sociali che lo Statuto attribuiva al socio privato;

- le vicende che hanno interessato nell'ultimo decennio i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la gestione della Enertech S.r.l., risultano da diversi atti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, quali, tra le prime, quelle di Giunta n. 39 del 06.02.2013 e n. 507 del 02.12.2013 e di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2013 e n. 53 del 27.08.2015, fino alle più recenti, del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2018, dai quali emerge la volontà del Comune di Teramo di preservare il patrimonio aziendale della TE.AM., e quindi di non volerne disperdere il *know how* conseguito e di prediligere, comunque, la forma societaria per la gestione del servizio di igiene urbana e degli altri effettivamente espletati dalla TE.AM. e nel contempo la consapevolezza di doverla ricondurre alla condizione di poter legittimamente ricevere l'affidamento di detti servizi;

- in linea con tale costante dell'indirizzo politico amministrativo degli Organi comunali, si è operato dapprima, ottenendo al riguardo il consenso della Curatela fallimentare, ad esperire una procedura ad evidenza pubblica, con il bando di gara pubblicato il 23.09.2016, prot.n. 56742, per la scelta di un nuovo socio privato, finanziatore e operativo, che avrebbe acquistato la partecipazione azionaria della Enertech, realizzando in tal modo la sua fuoriuscita dalla Società, consentendo nel contempo l'affidamento diretto alla TE.AM. dei servizi di igiene ambientale, dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici, secondo un piano

industriale posto a base di gara, determinato nei connotati essenziali dall'Amministrazione comunale, per essere poi elaborato e sviluppato dal concorrente che si sarebbe aggiudicato la gara;

- con la deliberazione n. 2 del 23.02.2018, il Commissario Straordinario nel prendere atto dell'esito negativo della gara, poiché non era stata presentata alcuna offerta, confidando nel possibile esito positivo di una nuova gara, dava mandato agli uffici di predisporla, prevedendo una modifica delle condizioni economiche di partecipazione, al fine di conseguire un ampliamento della platea dei possibili offerenti e stabilendo, quali azioni pregiudiziali, di acquisire nuovamente il consenso della Curatela fallimentare presso il Tribunale di Venezia, all'indizione della gara e quindi alla cessione della quota azionaria, previo rinnovo delle operazioni di stima del valore reale delle azioni;

- nel contempo, con la stessa deliberazione si stabiliva che sino alla stipula del nuovo contratto di affidamento dei servizi posti a gara, l'attuale gestore era tenuto a proseguire nell'espletamento delle attività (igiene ambientale e servizi accessori correlati), trattandosi di servizi pubblici e/o di pubblica utilità non interrompibili senza rischio di grave compromissione dei primari interessi della collettività, che la relativa erogazione era chiamata a soddisfare;

- la Curatela fallimentare, interpellata al riguardo, negava il consenso alla cessione della quota, preannunciava che, nell'interesse della *massa dei creditori*, avrebbe provveduto autonomamente al trasferimento delle azioni della Società a prevalente partecipazione pubblica, attenendosi in sostanza, alla legge fallimentare, cosa che in effetti è avvenuta in data 15.11.2019, con il decreto del Giudice delegato del Tribunale di Venezia di aggiudicazione in favore della COMIR S.r.l., p. IVA 04439720279 (in prosieguo anche solo "COMIR") con sede in Venezia, nonostante l'Amministrazione Comunale con diverse missive (prot. n. 7820 del 01.02.2019, prot. n. 28038 del 04.05.2019 e prot. n. 46948 del 30.07.2019) avesse ribadito l'assoluta necessità di adeguare la TE.AM. ai modelli di società previsti dalle disposizioni del d.lgs. 175/2016 "Testo unico sulle società a partecipazione pubblica" cui poter legittimamente affidare, direttamente, i propri servizi;

- la TE.AM. non era, infatti, una società *in house* come definita dall'art. 16 d.lgs. 175/2016, né rispondeva al modello di *società a partecipazione mista pubblico – privata* definito dall'art. 17 dello stesso decreto, conforme peraltro a quello già delineato dalla precedente legislazione e giurisprudenza europea e nazionale, poiché né l'Enertech S.r.l., né la COMIR S.r.l. erano state selezionate dall'Ente con procedura di evidenza pubblica, avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista;

- con l'approvazione della Legge regionale n. 45 del 30/12/2020 si è impressa una accelerazione al raggiungimento della piena funzionalità dell'AGIR stabilendo che la piena operatività e

organizzazione dell'Assemblea, definitiva dalla nomina del Direttore Generale e del Revisore Legale dovrà avvenire entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge e trascorso infruttuosamente tale termine si dovrà procedere con i poteri sostitutivi. Specificando, altresì, che i commi 13 e 14 della L.R. Abruzzo n. 36/2013, come modificata dalla L.R. n.45/2020 sopra citata, fanno divieto ai Comuni, rispettivamente, di indire o aggiudicare nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

**CONSIDERATO** che:

- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 1 dell'09.01.2021, intendendo dare esecuzione a quanto stabilito nelle Linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 11.09.2018 e nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30.12.2020 (di seguito DUP 2021/2023), ha confermato di ritenere interesse pubblico prioritario e non più procrastinabile adeguare la TEAM al modello di società previsto dalle disposizioni dell'art. 5, comma 9 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 17 d.lgs.175/2016, cui poter legittimamente affidare direttamente i propri servizi e ha dato atto che l'unico modello di società mista, ossia a partecipazione pubblica e privata, che consenta ciò, è quello per il quale il socio privato è scelto con procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto al contempo, l'acquisizione della partecipazione societaria e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista, determinato esclusivamente dall'Amministrazione Comunale;

- la Giunta Comunale, nello stesso atto deliberativo, ha pure considerato il modello della società in house, altra tipologia di società a partecipazione pubblica prevista e disciplinata dal d.lgs. 175/2016, che consente l'affidamento diretto dei servizi da parte dei soci, e l'ha ritenuto maggiormente rispondente al pubblico interesse, poiché consente all'Ente di esercitare un controllo penetrante sulla sua attività, improntata, come deve essere quella dello stesso Comune, ai principi di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità, ampiamente valorizzati con particolare riguardo al servizio di igiene ambientale, dalla possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di impianti necessari per la corretta ed economica gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- altra circostanza presa in considerazione dalla Giunta Comunale, nella deliberazione in argomento, di valido supporto alla valutazione positiva circa la possibilità di trasformare la TE.AM. in società in house, piuttosto che procedere all'esperimento di una nuova gara per la selezione del socio privato, finanziario e operativo, è la vigente legislazione regionale in materia di servizio di igiene ambientale di cui alla L.R.A. n. 36/2013 e succ. modif., che ha reso precaria qualsiasi forma di esternalizzazione del servizio d'igiene urbana medio tempore posta in essere dagli Enti locali,

poiché ha in sostanza esautorato i singoli Comuni dalla gestione del servizio, per attribuirlo, dalla data della sua operatività, all'*Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti* (in prosieguo AGIR), ente esponentiale dell'ambito territoriale ottimale (ATO), in cui sono inclusi tutti i Comuni della Regione Abruzzo, che dovrà provvedervi mediante affidamenti secondo le norme vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e quindi stipulando con i soggetti gestori appositi contratti di servizio;

**PRESO ATTO** che:

- a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2021, che pure ha previsto nel giorno 31.3.2021 - termine rispettato con l'approvazione della presente proposta di deliberazione -, stante l'attuale configurazione della TEAM, la data ultima del proseguimento, da parte sua, della gestione dei servizi comunali inclusi quelli cimiteriali, secondo quanto aveva stabilito il Commissario Straordinario, con la più volte citata deliberazione n. 2/2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, si è intensificata la trattativa con la COMIR S.r.l. per verificare la possibilità di pervenire all'acquisto della sua partecipazione azionaria;

- nelle more di interlocuzioni tra le parti, acquisita la disponibilità della COMIR alla cessione delle quote in favore del Comune di Teramo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 05.02.2021 è stato deciso di incaricare il dott. Luca Di Giustino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Teramo, nonché al Registro dei Revisori Contabili, di redigere idonea relazione di stima per la valutazione della Società, al fine di definire il valore anche delle partecipazioni sociali in vista di eventuali modifiche dello Statuto, nonché dell'assetto sociale della compagine;

- il dott. Luca Di Giustino ha concluso la sua relazione di stima, consegnata anche al Comune di Teramo e acquisita al prot. com. le in data 25.02.2021, n. 11952, indicando in € 3.400.000,00 il valore complessivamente attribuibile alla società TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. sulla base dei dati di bilancio derivanti dalla relazione semestrale al 30.06.2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12.10.2020, valore aziendale riscontrato, altresì, attraverso un metodo di controllo utilizzando il rapporto EV/EBITDA che valorizza la somma di € 5.400.000,00;

- nel corso degli incontri e delle interlocuzioni i soci hanno riscontrato, sulla base di indicazioni contabili rese dall'organismo competente della società, che i risultati prevedibili per la conclusione dell'esercizio 2020, sulla scorta dei dati disponibili, mostra un tendenza all'incremento del patrimonio netto aziendale in misura tale che potrebbe ragionevolmente deliberarsi, sussistendone le condizioni, la distribuzione di utili o riserve in favore sia dell'azionista privato COMIR che

dell'azionista pubblico Comune di Teramo e con parallelo versamento anche a favore dell'altro socio pubblico;

- conseguentemente la COMIR S.r.l., in persona del suo rappresentante legale, dott. Stefano Gavioli, con nota acquisita al prot. com.le il 26.02.2021, n. 12013, ha formulato al Comune di Teramo proposta, irrevocabile fino al 31.05.2021, di cessione, nel loro insieme, delle proprie azioni di TE.AM. S.p.A., corrispondenti al 49% del capitale sociale, determinando in € 1.400.000,00 il corrispettivo e prevedendone il pagamento entro e non oltre il 31.07.2021;

- sulla base del possibile incremento del patrimonio netto della Società e del possibile riparto di utili o di riserve alla data del 31.12.2020, cui la COMIR fa espresso riferimento nella premessa della sua proposta irrevocabile di cessione, a seguito delle interlocuzioni tra le parti, la stessa ha previsto comunque che provvederà alla cessione delle azioni, al prezzo innanzi indicato, qualora la TE.AM. effettivamente deliberi in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2020 e nel contempo ne sussistano le condizioni, la distribuzione di utili e/o riserve per un importo pari a € 1.000.000,00 in favore, sia dell'azionista privato COMIR che dell'azionista pubblico Comune di Teramo e con parallelo versamento anche a favore dell'altro socio pubblico, prevedendone il pagamento entro i 90 giorni dalla stipula del contratto di cessione delle sue azioni in favore del Comune di Teramo;

- la COMIR nella proposta prevede, altresì, il proprio impegno, unitamente a quello dell'Ente ad approvare ogni necessario adeguamento dello Statuto della TE.AM. S.p.A. rivolto a determinare la piena sussistenza di ogni presupposto di legge della modifica dell'assetto sociale, da conseguirsi per il tramite della cessione stessa, nonché al fine di garantire, nelle more della cessione delle azioni, la salvaguardia di ogni reciproco diritto ed aspettativa e l'espletamento, in regime di piena operatività, dei servizi in gestione a TE.AM.;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 110 d.l. 104/2020, conv. con modif. con legge 126/2020 ha consentito ai soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 917/1986, tra cui le società per azioni, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare, anche in deroga delle vigenti disposizioni in materia, i beni d'impresa e le partecipazioni indicati nella sezione II del capo I, l. 342/2000, cui sono stati aggiunti, a decorrere dall'01.01.2021, dall'art. 1, comma 83, l. 178/2020, l'avviamento e le altre attività immateriali, purché risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019;

- la rivalutazione, che deve essere necessariamente eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello del 2019 è consentita prevedendo uno speciale trattamento fiscale rappresentato

da imposte sostitutive dell'imposta sui redditi e dell'IRAP e molto meno onerose di quelle ordinariamente previste

- le ragioni che rendono conveniente procedere alla Rivalutazione degli asset aziendali sono diverse:

- la rivalutazione dei beni ammortizzabili genera ammortamenti più alti con conseguente maggiore deduzione e quindi minori tasse da versare in sede di dichiarazione dei redditi;
- la plusvalenza più bassa in caso di vendita del bene rivalutato riduce la tassazione sulla plusvalenza;
- il valore dell'attivo patrimoniale più alto rende l'Azienda più solida agli occhi delle banche per ottenere finanziamenti o attrarre investitori;
- il saldo attivo, a fini fiscali, costituisce una "riserva in sospensione di imposta" tassato, ai sensi dell'art. 13, legge n. 342/2000, in caso di distribuzione ai soci;
- il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10% ed è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, quindi, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione;

- il Consiglio di Amministrazione della TE.AM. con delibera del 25.02.2021 ha deciso di avvalersi della facoltà di rivalutazione prevista dal menzionato art. 110 d.l. 104/2020, conv. con modif. con L. 126/2020 e di conferire incarico all'ing. Giovanni D'Eugenio di effettuare le relative perizie dei beni mobili e immobili di proprietà della Società;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- la valutazione del patrimonio della TE.AM. S.p.A. effettuata dal dott. Luca Di Giustino, avendo a riferimento i dati disponibili alla data del 30.06.2020, è stata compiuta correttamente sulla base dei dati contabili risultanti dal bilancio semestrale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 12.10.2020, elaborati secondo un criterio di massima prudenza, che non tiene conto, peraltro dell'esito dell'avviata procedura di rivalutazione degli asset aziendali;

**TENUTO CONTO** che:

- la TE.AM., oltre ad essere iscritta all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali con il numero AQ/000143 – sezione L'Aquila, per diverse categorie di iscrizione e classi, nonché per attività che in sostanza l'abilitano a servire tutto il ciclo della gestione integrata dei rifiuti, ha conseguito e mantenuto nel corso degli anni certificazioni di qualità in diversi settori, è abilitata anche ad altre

attività e da ultimo persino per quella di riparazione di veicoli; la stessa dispone attualmente di cinque unità locali oltre alla sede principale e svolge servizi soprattutto per il Comune di Teramo ma anche per la società a totale partecipazione pubblica Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. (in prosieguo anche solo (MO.TE.)), socia anch'essa della TE.AM. con una partecipazione societaria limitata al 2% del capitale e di Comuni della Comunità Montana della Laga Zona M;

- la TE.AM. è, infatti, dotata di importanti infrastrutture indispensabili per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, quali il Centro di Trasferenza (CT) con messa in riserva R13, autorizzato dalla Regione Abruzzo nel 2018 e utilizzato a titolo oneroso anche da altri Comuni della Provincia di Teramo e il Centro di Raccolta Rifiuti (CRR), istituito nel 2016 anch'esso utilizzato a titolo oneroso dai Comuni in cui la TeAm gestisce il servizio di igiene ambientale;

- la TE.AM., avendone tutti i requisiti necessari, per l'esperienza maturata, per i titoli posseduti, per i beni e le risorse di cui dispone, è in grado, qualora trasformata in società in house, aperta alla partecipazione societaria anche di altri Comuni, di offrire i servizi locali e in particolare quello d'igiene ambientale a condizioni per qualità ed economicità, maggiormente corrispondenti agli interessi pubblici del Comune di Teramo e degli altri Enti che potranno e vorranno avvalersene;

- la prestazione del servizio di gestione integrata del ciclo rifiuti da parte della società in house, permetterà, inoltre, al Comune di Teramo di porsi come interlocutore privilegiato dell'AGIR, laddove dovranno assumersi decisioni in ordine all'affidamento di detto servizio, seppure limitato al sub ambito territoriale provinciale, evitando di doversi rapportare anche con operatori economici privati e di dover tener conto pure dei loro interessi;

#### **PRESO ATTO** che

- a seguito di nomina con la deliberazione di Giunta n. 46 dell'08.02.2021, quale responsabile del procedimento di trasformazione della TE.AM. in società a totale partecipazione pubblica, il Segretario Generale, dott.ssa Daniela Marini, con determinazione dirigenziale n. 269 del 18.02.2021, ha costituito l'Unità di progetto per l'attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale, tra cui, quelli delineati con la deliberazione n. 1 del 09.01.2021, per la trasformazione della TE.AM. in società a totale partecipazione pubblica, nel rispetto dei presupposti richiesti dal vigente d.lgs. 175/2016, previa acquisizione delle azioni del socio privato COMIR S.r.l., invitando i dirigenti componenti di detta Unità, in relazione alle proprie competenze ad individuare e nominare i RUP, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti diretti dei singoli servizi alla TE.AM., a seguito della sua trasformazione, da effettuarsi ai sensi degli artt. 5 e 192 d.lgs. 50/2016 e artt. 4 e 16 d.lgs.175/2016;

- i RUP individuati e nominati, rispettivamente, per l'affidamento del "servizio integrato di igiene ambientale" e dei "servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo", dal dirigente Area 7 con determinazione dirigenziale n. 284 del 19.02.2021, nella persona dell'ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà, per l'affidamento dei Servizi cimiteriali, con e-mail del 5 marzo 2021, la Dirigente responsabile dell'Area 4 ha comunicato che resteranno a suo carico le funzioni di RUP, per i Servizi di manutenzione del verde pubblico e Servizio di manutenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo dal dirigente dell'Area 6 con e-mail del 10 marzo 2021 il Dirigente ha comunicato che resteranno a suo carico le funzioni di RUP, hanno elaborato le allegate relazioni, rispettivamente per il servizio di igiene ambientale all. A, per i servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo all. B, per la gestione dei Servizi cimiteriali all. C, per i Servizi di manutenzione del verde pubblico della Città di Teramo all. D e segnaletica stradale all. E alle quali si rimanda per la completa conoscenza degli elementi e condizioni essenziali dei relativi affidamenti delle «ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta», nonché, in aderenza a quanto disposto dall'art. 5 d.lgs. 175/2016 e art. 192 d.lgs. 50/2016, delle ragioni e delle finalità per le quali è preferibile la gestione di ciascun servizio attraverso la società in house, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, rispetto alla gestione diretta o esternalizzata;

**RITENUTO** che:

- il positivo esito delle valutazioni compiute dai diversi RUP interessati nelle allegate Relazioni redatte ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 179/2012, conv. con. modif. con l. 221/2012 circa la gestione dei servizi in argomento a mezzo della TE.AM., trasformata in società in house, si fonda essenzialmente anche nella possibilità di conseguire economie, utilizzando appieno i fattori di produzione impiegati nei diversi servizi e di ridurre al minimo l'utile e i cui vantaggi trovano piena esplicazione nelle conclusioni delle relazioni stesse;
- il rapporto che si instaura tra il Comune e la società in house affidataria del servizio, sebbene regolato da un contratto di servizio, è reso più duttile, rispetto ad un rapporto contrattuale di appalto o di concessione con un imprenditore privato, dalla possibilità di intervenire sullo stesso con eventuali modificazioni che si dovessero rendere non solo indispensabili, ma pure semplicemente opportune per il miglioramento del servizio o comunque per renderlo maggiormente adeguato al contesto sociale ed economico, oltre che giuridico, in continua evoluzione;
- il controllo esercitato sulla società, analogo a quello effettuato sui servizi direttamente gestiti, consente al Comune di intervenire rapidamente pure per correggere eventuali inefficienze o storture nella gestione dei servizi, senza, peraltro, dover affrontare lunghi e dispendiosi contenziosi, che

spesso si è costretti a subire nei rapporti di appalto e/o concessione con operatori economici presenti nel mercato, formalmente e sostanzialmente terzi;

**RITENUTO**, altresì, che:

- la scelta di non avvalersi della società in house per l'espletamento dei servizi comporterebbe la necessaria liquidazione della TE.AM. S.p.A., non risultando la stessa, come già innanzi evidenziato, suscettibile di ottenere affidamenti diretti dei servizi comunali e, pertanto, non potendosi più in alcun modo giustificare la permanenza della partecipazione azionaria del Comune;

- la messa in liquidazione della Società, oltre a generare una crisi occupazionale nella comunità cittadina, per la prevedibile perdita di molti posti di lavoro, disperderebbe il patrimonio e il know how della Società che già permette una tariffa più che concorrenziale come rilevato nell'allegata relazione di igiene urbana e risulterebbe di grave nocumento per l'Amministrazione Comunale, in quanto:

- provocherebbe la perdita del valore dell'avviamento aziendale quantificato nella perizia del dott. Luca Di Giustino in € 875.674,00 e lo svilimento, attraverso vendite competitive, delle "Immobilizzazioni Materiali" il cui valore è strettamente legato allo svolgimento dell'attività e, invece, come per tutti i mezzi e le attrezzature, hanno un valore molto residuale in caso di vendita per liquidazione, sebbene siano estremamente vitali per l'esecuzione di tutti i processi lavorativi Aziendali. L'unico asset valorizzabile sarebbe la Stazione di Trasferenza di Carapallo il cui valore di Bilancio, comprensivo delle opere viarie, si attesta ad € 1.323.215,58, ma, la cui alienazione, comporterebbe per il futuro l'obbligo di pagamento di un canone per il suo utilizzo anche da parte del Comune;
- provocherebbe, con ogni probabilità, l'attivazione di un contenzioso giudiziario ad opera del Liquidatore contro l'Amministrazione Comunale per il recupero totale o parziale dei crediti che la Società ha già tentato di far valere in sede di arbitrato, per un importo complessivo di oltre € 3.500.000,00, risoltosi con il lodo che ha dichiarato l'incompetenza arbitrale, comportante comunque solo di spese legali l'onere di pagamento di circa € 140.000,00;
- determinerebbe l'immediato assolvimento di tutte le obbligazioni assunte e contratte dalla Società, e quindi anche dei debiti a medio e lungo termine, come ad esempio i mutui bancari la cui esposizione ad oggi è di € 1.095.223,74;
- determinerebbe la necessità di pagare subito l'importo di € 218.966,00, corrispondente alla somma che residua ancora da pagare, per l'acquisto della proprietà dell'immobile adibito a

sede della Società, oggetto del contratto di leasing, a fronte dei canoni già pagati per la complessiva somma di € 881.034,00;

- determinerebbe la cessazione dell'affidamento dei servizi cimiteriali e quindi la perdita di € 192.120,84 per la posta "immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" che accoglie i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto crematorio nel cimitero urbano di Teramo, ancora in fase di progettazione esecutiva ed € 896.970,54 (al 30.06.2020) per la voce "rimanenze" rappresentate dai manufatti cimiteriali realizzati nell'ampliamento, ancora non venduti, del padiglione del Cimitero Urbano di Teramo;

**RITENUTO**, ancora, che l'eventuale affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Teramo al MO.TE Montagne Teramane spa, società in house partecipata dal Comune di Teramo con una quota pari al 49,71%, che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per i Comuni di Crognaleto, Colledara, Fano Adriano, Pietracamela, Montorio al Vomano, Cortino, Rocca Santa Maria, Valle Castellana e Cermignano, con conseguente liquidazione della Società TEAM S.p.A., oltre al documento sopra evidenziato, non risulta percorribile in quanto:

- Il MOTE al momento gestisce il servizio esclusivamente per comuni di piccole dimensioni, se si considera che il Comune con maggiore utenza servita è quello di Montorio al Vomano che conta 7841 abitanti per il quale l'attività è iniziata solo nel 2020;
- il MOTE non possiede gli impianti necessari per gestire al meglio un servizio integrato dei rifiuti di un Comune di 54.000 abitanti sia in termini di trasferimento, sia per quanto concerne il Centro di raccolta Comunale e quindi le eventuali economie si annullerebbero con la fruizione onerosa degli impianti di proprietà della TeAm;
- le spese di attivazione di un servizio per un'utenza di oltre 50.000 abitanti genererebbe costi di avviamento che andrebbero a compensare, se non inficiare, eventuali risparmi dettati dalle economie di scala;

**RITENUTO**, pertanto, di voler gestire i servizi d'interesse generale, nonché di quelli strumentali, di igiene ambientale, gestione dei Servizi cimiteriali, servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo, Servizio di manutenzione del verde pubblico, Servizio di manutenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo, strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso la TE.AM. S.p.A. trasformandola in società in house, ponendo in essere le attività di seguito indicate:

- di accettare la proposta irrevocabile di COMIR S.r.l. e quindi di procedere all'acquisto di tutte le azioni di TE.AM. S.p.A. di cui è proprietaria, al prezzo di complessivi € 1.400.000,00, da pagare

entro e non oltre il 31.07.2021, previa modifica del vigente statuto della Società in ordine alle clausole che precludono la possibilità per gli Enti pubblici e quindi anche per gli attuali soci pubblici, titolari di azioni di tipo “A”, di acquistare le azioni dei soci privati, titolari delle azioni di tipo “B”, come da allegato schema (all. F), e a seguito dell’approvazione da parte della TE.AM. S.p.A. del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, comprensivo della rivalutazione dei suoi cespiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 d.l. 104/2020, conv. con modif. con l.126/2020, e della consequenziale delibera di distribuzione di utili e/o riserve in favore di tutti i soci, qualora ne sussistano le condizioni e comunque per un importo in favore del socio privato COMIR s.r.l. non superiore a € 1.000.000,00, da pagare entro 90 giorni dalla stipula del contratto di cessione delle sue azioni al Comune di Teramo;

- che pertanto all’esito dell’approvazione del bilancio al 31.12.2020, l’incremento del patrimonio distribuibile dovrà essere pari almeno ad € 2.041.000,00 derivanti dagli utili 2020 di esercizio e dalla rivalutazione dei cespiti;

- approvazione da parte dei restanti Soci della TE.AM. della sua trasformazione in società in house, come definita dall’art. 16 D.lgs. 175/2016 e quindi approvazione del relativo statuto e dei patti parasociali per la disciplina del controllo analogo congiunto;

- a seguito del compimento di tutte le azioni previste dalla legge per rendere operativa la nuova società, affidamento alla stessa dei servizi secondo disciplinari approvati con determinazione dei dirigenti competenti, nel rispetto di quanto previsto nelle allegate relazioni (allegati A, B, C, D ed E), e previa domanda d’iscrizione del Comune di Teramo, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 50/2016, nell’elenco istituito presso l’ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo;

**CONSIDERATO** che:

- il Segretario generale, nella qualità di responsabile del procedimento, coadiuvato dall’Unità di Progetto costituita con sua determinazione dirigenziale n. 269 del 18.02.2021, ha collaborato alla redazione dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 16, d.lgs. 175/2016, confermandone la sede legale nel Comune di Teramo e la durata fino al 31.12.2050;

- soci della società trasformata risultano il Comune di Teramo e la società in house, Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., a sua volta partecipata esclusivamente da Comuni, con la partecipazione, rispettivamente del 98% e del 2% del capitale, che resta determinato in € 1.291.000,00, suddiviso in 25.000 azioni ordinarie del valore di € 51,64 ciascuna;

- la partecipazione azionaria del Comune di Teramo, anche in caso di aumenti del capitale, non potrà essere ridotta al di sotto della maggioranza del capitale sociale; è esclusa la partecipazione di capitali privati, tranne che sia prescritta da norme di legge, mentre potranno assumere la qualità di soci altri Enti locali, direttamente o indirettamente attraverso soggetti giuridici dagli stessi totalmente costituiti, che affidino alla Società la gestione delle attività previste nel suo oggetto sociale, rispettando quanto previsto in particolare negli artt. 7 e 10 d.lgs. 175/2016;

- la Società risulta soggetta al controllo analogo congiunto del Comune di Teramo e degli altri Soci, come rilevabile dalle disposizioni dello Statuto e dei patti parasociali allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto le lettere G e H;

- lo schema di Patti parasociali, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale (all. H), è stato elaborato al fine di disciplinare, in maniera dettagliata e coordinata con le previsioni statutarie:

- l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte del Comune e la società in house, Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., dettagliando il contenuto del controllo sugli atti più significativi previsti dallo Statuto e dai Patti parasociali;
- la costituzione, il funzionamento e le finalità dell'Assemblea di coordinamento, che rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società;
- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Teramo non dispone, neppure indirettamente, di altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle della società in house in cui si intende trasformare la TE.AM., fatta eccezione per quella posseduta nella società Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., per la quale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30.12.2020, avente ad oggetto, tra gli altri, la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 175/2016, si è stabilito di avvalersi della sospensione del previsto obbligo di alienazione, scaturito dal provvedimento di revisione straordinaria, fino al 31.12.2021, in relazione all'esito delle vicende che interessavano la TE.AM. e al fine di consentire all'Ente di compiere valutazioni rispondenti ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

- l'intervento finanziario oggetto del presente provvedimento, pari a € 1.400.000,00 è compatibile con le norme dei trattati europei e non viola la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle

imprese, poiché rappresenta il corrispettivo per la vendita delle azioni di TE.AM. di cui è proprietaria esclusivamente la COMIR S.r.l., il cui acquisto è indispensabile al Comune di Teramo per attuare la trasformazione in house della TE.AM.;

- la società in house che si intende costituire per trasformazione della TE.AM. è anch'essa compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto legittimata dall'art. 12 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici n. 2014/24/UE, che espressamente esclude dall'applicazione delle sue disposizioni gli affidamenti che presuppongono gli stessi elementi previsti dall'art. 16 d.lgs. 175/2016, il quale, in sostanza, ha dato forma al soggetto giuridico "Società in house", idoneo a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per poter ricevere dagli enti pubblici affidamenti diretti e, quindi, senza fare ricorso al *mercato*;

**DATO ATTO**, altresì, che

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.12.2020, n. 92, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023";

- a seguito della variazione del bilancio approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. del \_\_\_\_\_, a seguito di proposta n. 512 dell'08.03.2021, la spesa di € 1.400.000, 00 necessaria per l'acquisto delle azioni della TE.AM. possedute dalla COMIR S.r.l., trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023, annualità 2021, cap. 31390, finanziato con l'applicazione dell'avanzo presunto 2020, quota accantonata per euro 700.000,00 e per euro 700.000,00 con utilizzo del fondo partecipate, previsto in euro 800.000,00 nel bilancio annualità 2021;

- che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del TUSP lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito internet per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal 16.03.2021, nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Società partecipate del sito Internet del Comune di Teramo. L'ultimo periodo dell'art. 5 comma 2 suddetto prevede infatti che ogni ente possa procedere a forme di consultazione pubblica secondo le modalità dallo stesso disciplinate. Si è ritenuto pertanto, in assenza di specifica disposizione regolamentare, individuare la modalità che prevede la possibilità di invio di osservazioni e/o proposte di modifica dello schema di atto deliberativo mediante posta elettronica ad un indirizzo specifico [d.marini@comune.teramo.it](mailto:d.marini@comune.teramo.it);

- la consultazione ha dato/non ha dato luogo ad osservazioni \_\_\_\_\_;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;
- il Segretario Generale ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, espresso in merito al presente atto ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce allo stesso;

**ACQUISITO** il parere della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la presente proposta comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 267/2000 reso con verbale del                     ;

**VISTI:**

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

l'art. 34 del D.L. n. 179/2012;

lo Statuto dell'Ente;

**propone di deliberare**

- la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e costituente motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

- di approvare la gestione dei servizi d'interesse generale, nonché di quelli strumentali, di igiene ambientale, gestione dei servizi cimiteriali, servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo, Servizio di manutenzione del verde pubblico, Servizio di manutenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo, strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. trasformandola in società in house e, pertanto:

- di accettare la proposta irrevocabile di cessione di COMIR S.r.l. e quindi di procedere all'acquisto di tutte le azioni di TE.AM. S.p.A. di cui è proprietaria, al prezzo di complessivi € 1.400.000,00, da pagare entro e non oltre il 31.07.2021, previa modifica del vigente statuto della Società in ordine alle clausole che precludono la possibilità per gli Enti pubblici e quindi anche per gli attuali soci pubblici, titolari di azioni di tipo "A", di acquistare le azioni dei soci privati, titolari delle azioni di

tipo "B", come da allegato schema (all. F), a seguito dell'approvazione da parte della TE.AM. S.p.A. del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, comprensivo della rivalutazione di suoi cespiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 d.l. 104/2020, conv. con modif. con l.126/2020, e della consequenziale delibera di distribuzione di utili e/o riserve in favore di tutti i soci, qualora ne sussistano le condizioni e comunque per un importo in favore del socio privato COMIR s.r.l. non superiore a € 1.000.000,00, da pagare entro 90 giorni dalla stipula del contratto di cessione delle sue azioni al Comune di Teramo;

- di approvare lo schema di modifica dello statuto della TEAM S.p.A. al fine di consentire la possibilità per gli Enti pubblici e quindi anche per gli attuali soci pubblici, titolari di azioni di tipo "A", di acquistare le azioni dei soci privati, titolari delle azioni di tipo "B", come da allegato schema (all. F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare nell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata la modifica dello Statuto TE.AM. S.p.A., autorizzandolo fin d'ora alle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

- di dare atto che la spesa di € 1.400.000,00 necessaria per l'acquisto delle azioni della TE.AM. possedute dalla COMIR S.r.l., trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023, annualità 2021, cap. 31390, finanziato con l'applicazione dell'avanzo presunto 2020, quota accantonata per euro 700.000,00 e per euro 700.000,00 con utilizzo del fondo partecipate, previsto in euro 800.000,00 nel bilancio annualità 2021;

- di approvare lo statuto di trasformazione della società TE.AM. S.p.A. in società in house come definita dall'art. 16 d.lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e lo schema di Patti Parasociali, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere G e H;

- di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare nell'Assemblea straordinaria che all'uopo sarà convocata il nuovo Statuto, autorizzandolo fin d'ora alle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

- di dare, altresì, mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere i Patti Parasociali provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;

- di approvare le allegate relazioni (All.ti A, B, C, D ed E) che danno conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la forma di affidamento

prescelta e che definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

- di dare atto che a seguito del compimento di tutte le azioni previste dalla legge per rendere operativa la TE.AM S.p.A., alla stessa saranno affidati i servizi secondo disciplinari approvati con determinazione dei dirigenti competenti, nel rispetto di quanto previsto nelle allegate relazioni (all.ti A, B, C, D ed E), e previa domanda d'iscrizione del Comune di Teramo, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 50/2016, nell'elenco istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo;

- di dare atto che l'affidamento dei servizi trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 – 2023:

- per il servizio di igiene ambientale il costo viene interamente coperto dalla tariffa in sede di approvazione del PEF da parte del Consiglio comunale;
- per il servizio di manutenzione del verde pubblico e per il Servizio di manutenzione della segnaletica stradale negli appositi stanziamenti;
- per i servizi cimiteriali non sono previsti oneri a carico del bilancio;
- per i servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo non sono previsti oneri a carico del bilancio;

- di dare atto, altresì, che con l'adozione della presente deliberazione il Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30 dicembre 2020, risulta modificato sia nella sezione relativa alla parte strategica che nella sezione relativa alla parte operativa;

- di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. al fine di valutare l'adozione degli strumenti normativi vigenti che consentano di superare la dualità societaria non consentita dal D.Lgs. n. 175/2016;

- di dare atto, infine, che per il solo tempo strettamente necessario per l'adozione degli atti finalizzati alla definizione dell'affidamento dei servizi, già approvati con la presente delibera, sulla base delle allegate relazioni e secondo disciplinari approvati con determinazione dei dirigenti competenti, la TEAM S.p.A. nell'attuale configurazione è tenuta a proseguire la gestione dei servizi già affidati, trattandosi di servizi pubblici e/o di pubblica utilità non interrompibili senza rischio di grave compromissione dei primari interessi della collettività, che la relativa erogazione è chiamata a soddisfare;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 175/2016.

- di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, della deliberazione di approvazione della presente proposta, stante l'urgenza di avviare l'iter di trasformazione della TEAM S.p.A. in società in house.